



Originale

# COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28/04/2025

### OGGETTO:

**Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2025.**

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di aprile alle ore diciannove e minuti dieci nella Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai seguenti membri:

Cognome e Nome	Presente
1. DURANTE Monica - Presidente	Sì
2. FIUME Marianna - Vice Sindaco	Sì
3. BARBERA Enrico - Assessore	Sì
4. SASANELLI Marianna - Assessore	Sì
5. SERRA Matteo Maria Davide - Assessore	Sì
6. ESPOSITO Francesco - Consigliere	Giust.
7. GARBARINI Aldo - Consigliere	Sì
8. TORASSO Sara - Consigliere	Sì
9. VOLPATTO Marco - Consigliere	Sì
10. BARBERA Alessandro - Consigliere	Sì
11. TORTORI Patrizia - Consigliere	Sì
12. FAVINI Roberta - Consigliere	Sì
13. VACCA Alessandra - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale VERNEAU Dr.ssa Diana.

La Presidente DURANTE Monica constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## SETTORE Finanziario e Tributi

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2025.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 323 del 04/04/2025, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

““Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C), a decorrere dal 01/01/2014, prevedendo un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'articolo 1, comma 738, ha soppresso la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014, commi da 641 a 668;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- con la deliberazione ARERA n. 443/2019 recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) con lo scopo di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 avente ad oggetto la "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", ha aggiornato i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- l'articolo 8 della summenzionata delibera prevede l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del piano economico finanziario e le modalità di trasmissione all'Autorità da parte dell'Ente territorialmente competente;
- la determinazione ARERA n.2 DRIF/2021 del 04/11/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;
- l'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- il D.Lgs. 03/09/2020 n. 116 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti ha apportato modifiche al D.Lgs. 03/04/2006 n.152, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);
- la delibera ARERA n. 15/2022 del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ed ha definito gli obblighi e gli schemi regolatori relativi alla qualità contrattuale e tecnica del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2020, n. 32 del 28/06/2021, n. 57 del 21/12/2021, n. 17 del 29/04/2022, n. 2 del 27/01/2023 ed ulteriormente modificato in data odierna.

Atteso che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, come definiti con regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani";
- le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono fornire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (al netto del contributo del MIUR, dell'importo derivante dall'attività di recupero dell'evasione TARI e della tariffa giornaliera delle aree mercatali sostituita dal canone di cui all'art. 1, comma 837 della Legge 27/12/2019 n. 160) che devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF);
- al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, viene fatto rinvio ai criteri dell'art. 1 comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi, di cui all'art. 1 comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- le linee guida interpretative per l'applicazione del sopra citato comma 653 dell'art. 1 affermano che i fabbisogni standard rappresentano un termine generale di confronto che consente all'Ente Locale di valutare l'andamento della gestione del servizio;
- i costi inseriti nel piano finanziario dell'anno 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard che, per il Comune di Brandizzo, ammontano ad € 1.265.761,74, come risulta da allegato alla presente deliberazione;
- il divario attuale esistente tra le risultanze dei fabbisogni standard ed il piano finanziario è dovuto, tra l'altro, al fatto che detti fabbisogni non tengono conto dei costi del servizio specifici stabiliti contrattualmente da ogni singolo Ente, dei costi amministrativi previsti dalla convenzione stipulata con il Consorzio di Area Vasta CB16, dell'accantonamento creato per far fronte a mancate riscossioni e dei costi inseriti nel PEF al lordo dell'IVA che, essendo indetraibile, per il Comune rappresenta un costo;
- ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente".

Tenuto conto che:

- l'art. 7 della delibera ARERA n. 363/2021 prevede che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, rimettendo ad ARERA il compito di approvare detto piano dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- l'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";
- con comunicazione trasmessa in data 27/11/2019 – prot. 213/2019 a firma della Dirigente del Settore Servizi Ambientali e dell'Assessore all'Ambiente, la Regione Piemonte ha formalmente comunicato ai Consorzi la volontà di procedere ad una parziale revisione della Legge Regionale 1/2018, avente ad oggetto "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla leggi regionali 26 aprile 2000 n. 44 e 24 maggio 2012 n. 7", invitando contestualmente i Consorzi a procedere con l'adozione degli atti volti ad assicurare il proseguimento del funzionamento dei medesimi e delle relative attività;
- la legge regionale 16 febbraio 2021 n. 4, recante "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)", prevede la riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani individuando un unico ambito territoriale ottimale regionale, articolato in sub ambiti di area vasta, la cui governance è esercitata da consorzi di comuni, denominati consorzi di sub ambito di area vasta, eliminando l'obbligatorietà di accorpamento dei consorzi esistenti nel medesimo territorio provinciale, ma prevedendone la riorganizzazione ed introducendo un periodo temporale di osservazione transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta;
- in attuazione delle disposizioni normative regionali, con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di Bacino 16 n. 11 del 22 giugno 2021, si è provveduto alla riorganizzazione del Consorzio di Bacino 16 in "Consorzio di Area Vasta CB16" (siglabile "C.A.V. CB16");
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/07/2021 il Comune di Brandizzo ha conseguentemente provveduto a ratificare lo Statuto e la Convenzione per la riorganizzazione del Consorzio di Bacino 16 in Consorzio di Area Vasta CB16, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L.R. 10 gennaio 2018 n. 1, come modificata dalla L.R. 16 febbraio 2021 n. 4;
- il Consorzio di Area Vasta CB16 svolge, conseguentemente, ai sensi delle norme richiamate in premessa le funzioni di Ente Territorialmente Competente nel territorio consortile, quale Ente di governo dell'Ambito.

Tenuto conto che il Consorzio di Area Vasta CB16, Ente Territorialmente Competente, con Deliberazione di Assemblea n. 3 del 26/03/2024 ha validato il PEF revisione biennale MTR 2024-2025, già allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/04/2024 con la quale sono state approvate le tariffe TARI anno 2024.

Considerato che le tariffe delle singole categorie di utenza domestica e non domestica sono state elaborate in base ai parametri di riferimento contenuti nel regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti ed alle formule contenute nel D.P.R. 158/1999, in modo tale da garantire, per quanto possibile, il minor impatto sulle singole tipologie di utenza e, conseguentemente con:

- la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 64,00% e del 36,00%;
- la conferma dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Ka, Kb, Kc e Kd, contenuti nei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999, determinati per l'anno 2024, anche per l'anno 2025 al fine di mantenere una omogeneità ed una certa perequazione del carico tributario delle diverse categorie.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della TARI, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 3 comma 5quiquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni in deroga all'articolo 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, il quale dispone che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15ter, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019, n. 124 che stabilisce che, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle vigenti leggi in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città Metropolitana;
- le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020 in merito al versamento del tributo provinciale, che deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa sui rifiuti;
- che il tributo provinciale di cui sopra, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino ed è pari al 5%;
- che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
  - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che “*dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
- c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) *le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”.*

Dato atto che l’importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti anno 2025 per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 1.787.866,00 -
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 5.583,00 -
Entrate da recupero evasione tributaria	€ 23.503,00 -
Altre partite stabilite dall’ETC	€ 3.527,00 -
<b>Totale gettito tari</b>	<b>€ 1.755.253,00</b>

Dato atto che si rende necessario approvare le tariffe TARI da applicare per l’anno 2025.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012, n. 213.

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### PROPONE

1. Di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente riportato.
2. Di dare atto che l’importo totale anno 2025 del PEF revisione biennale MTR 2024-2025 validato dal Consorzio di Area Vasta CB16 con Deliberazione di Assemblea n. 3 del 26/03/2024 è pari ad € 1.787.866,00.
3. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2025, con i criteri indicati negli allegati di dettaglio alla presente deliberazione, della quale fanno parte integrante e sostanziale, nelle seguenti misure, sulla base delle quali si prevede di avere un gettito pari ad € 1.755.253,00 (importo totale del PEF revisione biennale 2024-2025 per l’anno 2025 al netto del contributo del MIUR, dell’importo derivante dall’attività di recupero dell’evasione TARI e della tariffa giornaliera delle aree mercatali sostituita dal canone di cui all’art. 1, comma 837 della Legge 27/12/2019 n. 160):

UTENZE DOMESTICHE					
NUCLEI ANAGRAFICI	Ka	Kb	PARTE FISSA		PARTE VARIABILE
Componente: 1	0,80	0,80	€ 0,8817	x mq. +	€ 91,6728
Componente: 2	0,94	1,60	€ 1,0359	x mq. +	€ 183,3457
Componente: 3	1,05	2,00	€ 1,1572	x mq. +	€ 229,1821
Componente: 4	1,14	2,60	€ 1,2564	x mq. +	€ 297,9367
Componente: 5	1,23	3,20	€ 1,3555	x mq. +	€ 366,6913
Componente: 6 o più	1,30	3,70	€ 1,4327	x mq. +	€ 423,9869

UTENZE NON DOMESTICHE					
CATEGORIA DI ATTIVITA'	Kc	Kd	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE AL MQ.

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,40	3,28	€ 0,7307	€ 1,0824	€ 1,8131
2	Cinematografi e teatri	0,42	3,50	€ 0,7673	€ 1,1550	€ 1,9222
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90	€ 1,0961	€ 1,6169	€ 2,7131
4	Campeggi. distributori di carburante, impianti sportivi	0,88	7,21	€ 1,6076	€ 2,3792	€ 3,9868
5	Stabilimenti balneari	0,51	4,16	€ 0,9317	€ 1,3728	€ 2,3044
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	€ 0,9317	€ 1,3925	€ 2,3242
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	€ 2,9960	€ 4,4383	€ 7,4344
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	€ 1,9730	€ 2,9303	€ 4,9033
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20	€ 1,8269	€ 2,7059	€ 4,5328
10	Ospedali	1,18	9,68	€ 2,1557	€ 3,1943	€ 5,3500
11	Uffici e agenzie	1,41	11,54	€ 2,5759	€ 3,8081	€ 6,3839
12	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,61	5,03	€ 1,1144	€ 1,6598	€ 2,7742
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	11,55	€ 2,5759	€ 3,8114	€ 6,3872
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	11,93	€ 2,6672	€ 3,9368	€ 6,6040
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81	€ 1,5163	€ 2,2472	€ 3,7635
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58	€ 3,2518	€ 4,8112	€ 8,0630
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,18	9,75	€ 2,1557	€ 3,2174	€ 5,3731
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48	€ 1,8817	€ 2,7983	€ 4,6800
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,17	9,60	€ 2,1374	€ 3,1679	€ 5,3053
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	€ 1,6807	€ 2,4848	€ 4,1655
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	8,91	€ 1,9913	€ 2,9402	€ 4,9315
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67	€ 10,1756	€ 15,0706	€ 25,2461
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78	€ 8,8603	€ 13,1269	€ 21,9872
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44	€ 7,2343	€ 10,7048	€ 17,9392
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,20	18,08	€ 4,0191	€ 5,9662	€ 9,9853
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00	€ 3,7999	€ 5,6098	€ 9,4097
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76	€ 13,0986	€ 19,3901	€ 32,4887
28	Ipermercati di generi misti	1,85	15,23	€ 3,3797	€ 5,0257	€ 8,4054
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,07	49,76	€ 11,0890	€ 16,4202	€ 27,5092
30	Discoteche, night club	1,48	12,12	€ 2,7037	€ 3,9995	€ 6,7032

4. Di dare atto che nella determinazione delle tariffe di cui sopra, sono stati applicati i seguenti criteri:

- ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 64% e del 36%;
- conferma dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Ka, Kb, Kc e Kd, contenuti nei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999, determinati per l'anno 2024, anche per l'anno 2025, al fine di mantenere una omogeneità ed una certa perequazione del carico tributario delle diverse categorie.

5. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per il 2025 ammontano a complessivi € 1.787.866,00 e saranno introitate alla risorsa 1035/2/1 "TARI" per € 1.755.253,00, alla risorsa 3515/2/1 "Corrispettivo per la gestione rifiuti presso le scuole statali" per € 5.583,00, alla risorsa 3.01.3020 (capitolo 3020/3/1 "canone di concessione per occupazione aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati") per € 3.527,00 ed alle risorse 1029/3/1 e 1035/2/2 per recupero evasione per € 23.503,00.

6. Di approvare gli allegati della presente deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

7. Di dare atto che, con le tariffe approvate con la presente deliberazione, è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risulta dal Piano Finanziario.

8. Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno.

9. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98.

10. Di dare atto che l'attività amministrativa legata all'espletamento delle incombenze necessarie a dare seguito alla presente deliberazione è affidata al Consorzio di Area Vasta CB16.

11. Di dichiarare, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile."""

\* \* \*

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

La Sindaca illustra il contenuto della proposta deliberativa.

Per il tenore del dibattito si rimanda alla registrazione effettuata mediante l'ausilio di supporto informatico n. 02/2025;

Terminata l'esposizione della proposta, si chiede se ci sono interventi; nessuno chiede la parola.

Si procede pertanto con la votazione che dà il seguente esito: presenti n. 12 su n. 13 Consiglieri assegnati: Astenuti n. 4 (Favini, Vacca, Tortori, Barbera A.) – Voti Favorevoli n. 8 – Voti Contrari n. 0

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti favorevoli 10, astenuti n.2 (Tortori, Barbera A.) espressi palesemente per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

La seduta termina alle ore 20.24.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente  
Firmato Digitalmente  
DURANTE Monica

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
VERNEAU Dr.ssa Diana